

# Ordinanza municipale concernente l'uso degli orti comunali

Il Municipio di Savosa richiamati:

- gli artt. 107 e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC) del 30 giugno 1987;

#### decide:

## Art. 1 Scopo

La presente Ordinanza disciplina l'utilizzo degli orti comunali ubicati sui mapp. 96 e 101 RFD di Savosa, in zona Bruglino.

#### Art. 2 Definizione e obiettivi

- <sup>1</sup> Gli orti comunali sono costituiti da superfici destinate ad essere utilizzate a scopo agricolo, per una coltivazione rispettosa dell'ambiente.
- <sup>2</sup>Essi sono generalmente suddivisi in singoli appezzamenti o lotti di superficie indicativamente di 30 m<sup>2</sup>.
- <sup>3</sup> Gli orti comunali sono attrezzati dal Comune con infrastrutture di base coordinate per il deposito degli attrezzi, per il compostaggio di scarti vegetali derivanti esclusivamente dagli orti e per l'alimentazione dell'acqua irrigua. Sono escluse altre strutture fisse fuori terra.

## Art. 3 Competenze

- <sup>1</sup> I controlli del rispetto della presente Ordinanza sono attuati dall'Ufficio tecnico comunale.
- <sup>2</sup> L'Ufficio tecnico comunale può emanare delle specifiche direttive d'applicazione a complemento delle norme previste nella presente Ordinanza.

## Art. 4 Assegnazione

- <sup>1</sup> La disponibilità degli appezzamenti viene pubblicata agli albi comunali e la richiesta va presentata alla Cancelleria comunale per iscritto.
- <sup>2</sup> L'assegnazione dei singoli lotti, nella forma dell'autorizzazione d'uso, è data tenuto conto degli obiettivi della messa a disposizione degli orti comunali e sarà concessa al richiedente che adempie ai seguenti requisiti d'idoneità cumulativi:
- a) è domiciliato nel Comune;
- b) intende coltivare l'orto a titolo privato senza fini di lucro;
- c) autocertifica di non disporre di un altro terreno coltivabile privato o pubblico e di non svolgere già un'attività di coltivazione su fondi appartenenti a terzi;
- d) autocertifica che nessun membro della stessa famiglia, fino al primo grado di parentela compreso, ha in autorizzazione d'uso un orto comunale.
- <sup>3</sup> Spetta al possibile beneficiario dimostrare di possedere i requisiti d'idoneità di cui al cpv. 2 necessari all'ottenimento della concessione.

## Comune di Savosa



<sup>4</sup> L'attribuzione dell'appezzamento ha una durata annuale e scade il 31 dicembre di ogni anno. L'autorizzazione d'uso s'intende prorogata tacitamente per un ulteriore anno in assenza di disdetta a mezzo lettera raccomandata presentata da una delle parti con il preavviso di almeno 3 mesi.

<sup>5</sup> Il Municipio si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'autorizzazione d'uso se:

- a) il beneficiario viola le norme della presente Ordinanza o altre disposizioni di Legge;
- b) il beneficiario è in arretrato con il pagamento del corrispettivo;
- c) prevalgono motivi di interesse pubblico;
- d) i requisiti per l'autorizzazione, nel corso di quest'ultima, o durante il rinnovo non sono più adempiuti;
- e) sono state fornite informazioni inveritiere o commessi gravi abusi;
- f) l'orto non risulta coltivato o viene abbandonato per un periodo superiore ai 3 mesi senza giustificato motivo e senza informare il Municipio.
- <sup>6</sup> Alla scadenza dell'autorizzazione d'uso, il beneficiario dovrà pulire e liberare il lotto, allontanando pure ogni sorta di vegetazione dal terreno.

## Art. 5 Norme d'esercizio e obblighi del beneficiario

Il beneficiario è tenuto a:

- a) rispettare la presente Ordinanza, così come le relative direttive d'applicazione;
- b) mantenere puliti e sgombri i viali d'accesso e i camminamenti interni liberandoli da erbacce e da quant'altro deturpi l'ambiente;
- c) garantire una corretta manutenzione e il decoro dei lotti assegnati;
- d) rispettare le vigenti disposizioni in materia di rumori molesti, di protezione delle acque e di protezione ambientale in generale;
- e) consentire in qualsiasi momento l'accesso al proprio orto al personale del Comune o ad altre persone da esso incaricate:
- f) corrispondere la tassa annuale di cui all'art. 10;
- g) amministrare diligentemente l'appezzamento in conformità alla sua destinazione;
- h) coltivare esclusivamente ortaggi, piccoli frutti (lamponi, mirtilli, fragole, ribes) e fiori;
- i) riporre nel deposito attrezzi gli utensili al termine dell'attività e i rifiuti negli appositi contenitori;
- j) chiudere dopo l'uso i rubinetti per l'erogazione dell'acqua che deve essere usata con parsimonia;
- k) usare riguardo verso gli altri beneficiari;
- riconsegnare l'appezzamento alla scadenza dell'autorizzazione d'uso così come l'ha ricevuto, in perfetto stato, pulito e libero da ogni sorta di vegetazione e lasciandolo pronto per la coltivazione da parte del successivo beneficiario;
- m) trasformare i residui vegetali in compostaggio depositandoli nelle apposite compostiere o interrandoli nel proprio orto. Essi non devono creare problemi di nessun genere (odori, degrado, incuria, ecc.);
- n) chiudere a chiave il cancello di entrata degli orti;
- coltivare esclusivamente il terreno delimitato ed evitare di danneggiare i terreni confinanti.

## Art. 6 Divieti e limitazioni

Nell'area degli orti comunali, valgono i seguenti divieti e limitazioni:

- a) costruzione di manufatti che alterano l'aspetto originale dell'orto, sono ammesse unicamente a titolo eccezionale coperture in plastica, ad uso serra, archi o simili di altezza massima 1.0m che non diano origine a strutture stabili e indecorose;
- b) accesso a cani o altri animali;
- c) il parcheggio o la sosta di veicoli a motore;
- d) la messa a dimora di piante a medio o alto fusto, così come di siepi vive, recinzioni, ecc.;
- e) l'accensione di fuochi in loco, per qualsiasi uso, né per bruciare sterpaglie né per grigliare alimenti;
- f) uso di concimi fertilizzanti, erbicidi e anticrittogamici non espressamente autorizzati dalle direttive. È vietato l'uso di concimi chimici a favore di culture di tipo biologico;

## Comune di Savosa



- g) svolgere all'interno degli orti e degli spazi comuni, attività di carattere personale o che comportino il consumo di acqua, non inerenti all'attività di coltivazione degli orti stessi;
- h) introduzione nell'area degli orti di materiale di risulta o di recupero (cassette, vetri, armadi, tavolini, sedie, sacchi di nylon, legname, materiale in PVC, materiale edile, ecc.);
- i) il deposito nell'area degli orti sostanze maleodoranti;
- j) la combustione di sterpaglie e rifiuti di qualsiasi genere;
- k) la cessione totale o parziale dell'autorizzazione a terzi. La collaborazione nella gestione dell'orto da parte di parenti di primo grado (genitori e figli) non è considerata cessazione di autorizzazione;
- intraprendere, senza il consenso del Municipio, lavori di miglioria o modifica che oltrepassino la manutenzione ordinaria dell'orto;
- m) lasciare i tubi di irrigazione che ingombrano le vie d'accesso;
- n) abbandonare carte o plastiche che potrebbero depositarsi su appezzamenti altrui o suolo pubblico.

## Art. 7 Rapporti tra beneficiario e Comune

L'Ufficio tecnico comunale vigila sul rispetto, da parte dei beneficiari, delle norme previste dalla presente Ordinanza e dall'autorizzazione d'uso, coordina l'attività corrente degli orti e i lavori di manutenzione ordinaria, promuove eventuali attività di animazione e gestisce l'uso degli spazi comunitari. In caso di inadempienza, saranno segnalati all'Ufficio tecnico comunale, che prenderà i provvedimenti del caso conformemente a quanto previsto dall'autorizzazione d'uso.

## Art. 8 Consegna chiavi

<sup>1</sup>Al momento dell'attribuzione il beneficiario riceve, previo deposito di CHF 20.00, una chiave per il cancello di entrata all'orto come pure una chiave per il rubinetto d'irrigazione; a chi ottiene l'autorizzazione d'uso dell'appezzamento sul mapp. 101 RFD di Savosa viene consegnata inoltre una chiave del box per gli attrezzi.

<sup>2</sup> Le chiavi vanno riconsegnate al termine dell'autorizzazione d'uso.

#### Art. 9 Responsabilità

- <sup>1</sup> Il beneficiario è responsabile per i danni da lui arrecati alla proprietà del Comune e agli orti degli altri beneficiari.
- <sup>2</sup> Il Comune non si assume responsabilità alcuna per i danni o furti alle culture e ai beni di proprietà dei beneficiari.
- <sup>3</sup> In caso di danni ai beni di uso comune (rubinetti, box, ecc.), il Comune si riserva di esercitare il diritto di rivalsa a carico di tutti i beneficiari per le spese di riparazione o di sostituzione.

## Art. 10 Tassa d'uso

La tassa d'uso ammonta a CHF 70.00 annui per singolo appezzamento e comprende l'utilizzo dell'appezzamento medesimo, delle attrezzature, del box degli attrezzi e dell'acqua a scopo irriguo.

#### Art. 11 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto dall'art. 192 LOC e annulla ogni altra disposizione precedente in vigore.

#### Art. 12 Pubblicazione

Ai sensi dell'art. 192 LOC la presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali e sul sito internet del Comune a partire dal 12 marzo 2025 e per un periodo di 30 giorni.



## Art. 13 Rimedi giuridici

Ai sensi dell'art. 208 LOC contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Per il Municipio

Raffaele Schärer

11 Segretario

Messandro Bianchi